

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (PA) MAUGERI    | Presidente                                                |
| (PA) MELI       | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) FORGIONE   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) SCANNELLA  | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) DI STEFANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore PAOLO DI STEFANO

Seduta del 31/03/2026

## FATTO

Il ricorrente, già parte nell'ambito di una procedura di composizione della crisi omologata il 17/02/2021, contestando a parte resistente, cessionaria del credito, l'errata gestione e contabilizzazione delle due posizioni debitorie che lo riguardano, chiede che si provveda ad una ricostruzione analitica del saldo per ciascun rapporto bancario. Chiede anche che l'intermediario produca la documentazione già richiesta ex art 119 TUB (ossia: copia del contratto, cessione, estratti, quietanze/incassi, criteri di imputazione pagamenti), rettifichi l'anagrafica e i recapiti con comunicazioni da effettuarsi solo via PEC e, infine, effettui lo storno di poste non dovute, oltre il risarcimento.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, dopo avere premesso di aver acquisito il credito vantato nei confronti del ricorrente riferito al contratto n. \*\*\*235 in data 01.07.2018, subentrando in continuità in tutti i rapporti facenti capo all'area N\*\* del gruppo, e in data 21.11.2018 anche il credito riferito al contratto n. \*\*\*414 (pari a euro 271,81), deduce di avere reso i chiesti chiarimenti, documentando la debenza, consistenza e titolarità di entrambi i crediti in esame con la documentazione allegata alla pec del 20 gennaio 2020 trasmessa al Gestore della Crisi al fine di precisare il proprio complessivo credito vantato nei confronti del ricorrente nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Detta documentazione è stata ritenuta idonea sia dal Gestore della Crisi, quando ha depositato la propria relazione definitiva sia dal Tribunale, quando ha omologato l'accordo tra i creditori e ordinato l'esecuzione dei pagamenti ivi indicati a provare la legittimità della complessiva pretesa creditoria vantata dall'intermediario nei confronti del ricorrente. Precisa tuttavia che a causa di un errore materiale, il Gestore della Crisi ha effettuato alcuni pagamenti previsti dalla procedura di composizione

della crisi da sovraindebitamento utilizzando le coordinate bancarie comunicate dall'intermediario per la ricezione dei pagamenti da contabilizzare nella posizione (diversa ed ulteriore) intestata alla moglie del ricorrente. Il Gestore della Crisi, come indicato nella propria pec datata 18 novembre 2025 ha comunicato all'intermediario il disguido, chiedendo alla creditrice di modificare l'imputazione dei pagamenti pervenuti dalla procedura. Parte resistente, quindi, constatata l'indebita sovrapposibilità nei ruoli svolti dal gestore della crisi e dal debitore, ha comunque manifestato la propria disponibilità a rettificare eventuali errori relativi all'imputazione degli incassi pervenuti dalla procedura, ritenendo comunque corretto il proprio operato.

In sede di repliche, il ricorrente precisa che il ricorso ha ad oggetto l'accertamento delle condotte dell'intermediario in tema di gestione delle coordinate di pagamento, imputazioni contabili, correttezza, buona fede e trasparenza, nonché la restituzione di eventuali somme incassate o trattenute senza titolo e il rilascio della liberatoria sui microcrediti. Nell'ambito della procedura di sovraindebitamento, il perimetro di competenza dell'intermediario riguardava solo due microcrediti. Tali microcrediti sono stati ridotti al 20% a seguito della procedura da sovraindebitamento e sono stati saldati con bonifici del 18/02/2026. Pertanto, ogni ulteriore richiesta è priva di titolo. Con pec del 18/02/2026, ha chiesto una liberatoria/quietanza a saldo in esecuzione del piano omologato. Tuttavia, gli estratti prodotti dalla resistente riportano un saldo negativo. Tale circostanza impone una riconciliazione analitica, poiché non risulta compatibile con la tesi di un residuo a debito. Ciò è indicativo di poste non spiegate, storni/imputazioni anomale e impone alla resistente un rendiconto completo e verificabile dei criteri di imputazione. A seguito di colloquio telefonico, si è appreso che i versamenti effettuati dal debitore (Euro 430,55 mensili dal 15/04/2022) avrebbero dovuto confluire su altro conto corrente. Tale anomalia non può essere riversata sull'OCC né sul ricorrente, ma impone all'intermediario l'onere di ricostruzione analitica e della regolarizzazione. Parte ricorrente, conclude, chiedendo di: accertare che le uniche posizioni microcredito riconducibili a I\*\*\*, nell'ambito della proc. n. \*\*\*/2020, sono i rapporti n. \*\*\*\*\*4 e n. \*\*\*\*\*5 e che gli importi dovuti erano Euro 36,40 ed Euro 87,40; accertare che tali importi sono stati pagati e integralmente saldati dal ricorrente con bonifici del 18/02/2026; accertare e ordinare l'obbligo della resistente di rilasciare quietanza liberatoria a saldo e stralcio, con attestazione di "nulla più a pretendere", per i due microcrediti; dichiarare non dovute e comunque prive di titolo, rispetto ai microcrediti, tutte le somme eventualmente pretese o imputate oltre Euro 123,80; disporre la restituzione delle somme eventualmente incassate o trattenute in eccesso rispetto al (coerenti con OCC): rendiconto analitico e vicinanza della prova. Inoltre, alla luce delle EC OCC del 18/11/2025 e del 09/12/2025, il ricorrente chiede che il Collegio: accerti che l'anomalia sulle coordinate e la necessità di giroconto sono un fatto oggettivo formalizzato dall'OCC; escluda qualsiasi addebito di mora o inadempimento a carico del ricorrente per il periodo di sospensione tecnica; ordini alla resistente, in applicazione dei principi di trasparenza e del criterio di vicinanza della prova, la produzione di un rendiconto analitico completo e verificabile (non un riassunto), che per ciascun bonifico ricevuto almeno dal 15/04/2022 indichi: data, importo, IBAN di accredito, società del gruppo effettivamente destinataria, titolo o mandato di incasso, posizione o rapporto imputato, criteri di imputazione (capitale, interessi, spese), eventuali stori, eventuali giroconti eseguiti o da eseguire e data di comunicazione delle coordinate corrette al debitore e/o all'OCC; disponga la regolarizzazione delle scritture contabili (riallocazione e/o giroconto) e, per tutte le somme incassate su coordinate non corrette o imputate senza titolo, la restituzione in favore del ricorrente, con interessi legali dal giorno di ciascun pagamento fino al rimborso; accerti la violazione dei doveri di correttezza, buona fede e trasparenza nella gestione delle coordinate di pagamento e nell'imputazione dei versamenti, quali cause dirette del disallineamento contabile e dell'eventuale indebito incasso, con conseguente obbligo di riallineamento contabile e restituzione delle somme non dovute.

L'intermediario deposita controdeduzioni ribadendo che le posizioni del debitore sovraindebitato e del Gestore della Crisi non sono sovrapposibili, motivo per cui l'odierno ricorrente non può assumere

posizione in merito all'operato del professionista nominato dal Giudice nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. La resistente eccepisce l'inammissibilità delle nuove difese e domande contenute nelle repliche.

## DIRITTO

La controversia richiede l'accertamento della condotta tenuta dall'intermediario nella gestione di taluni rapporti oggetto di ammortamento reso nell'ambito della procedura di sovraindebitamento instauratasi su impulso e nell'interesse del ricorrente.

Malgrado la prolissa e involuta esposizione degli eventi dedotti in lite, la vicenda sembra riguardare il fatto che a seguito della cessione e del successivo conferimento di ramo d'azienda di due distinti crediti di difficile recupero all'intermediario resistente, quest'ultimo si è insinuato nella procedura di sovraindebitamento promossa dal debitore ricorrente, conclusasi con un accordo omologato nel 2021. Sono poi seguiti, su istanza del ricorrente numerose contestazioni e reclami, inerenti alla prova del credito, alla gestione dei pagamenti e alla correttezza dei dati trattati. A motivo di ciò, il ricorrente ha chiesto all'ABF di disporre: *“La ricostruzione analitica saldo per ciascuna posizione (capitale/interessi/spese, date, causali); La produzione della documentazione ex art. 119 TUB (contratto, cessione, estratti, quietanze/incassi, criteri di imputazione pagamenti); La rettifica anagrafica/recapiti e comunicazioni solo via PEC eventuale; La richiesta di storno/azzeramento di somme non dovute; Il risarcimento spese per “gestione scorretta” (cfr., domande in ricorso).*

Così compendiata la res litigiosa, si procede allo scrutinio dei singoli capi di domanda contenuti in ricorso. Non saranno esaminate le ulteriori domande per la prima volta formulate in repliche, poiché tardive.

In merito alla domanda di ricostruzione dei saldi delle posizioni debitorie e alla domanda di ostensione documentale ex art. 119 TUB, si osserva che con pec del 20.01.2020 inviata al Gestore della Crisi, l'intermediario ha provveduto a documentare la debenza, consistenza e titolarità di entrambi i crediti in esame con la documentazione allegata alla pec datata 20 gennaio 2020 trasmessa al Gestore della Crisi (cfr. pec 20/01/2020, all. 2 ctd). A tale pec risultano allegati: Contratto C\*\*\* n. \*\*\*414; Comunicazione cessione del contratto n. \*\*\*414 da C\*\*\*\* all'intermediario adito del 21/11/2018 inviata al ricorrente con raccomandata (di cui non vi è prova di ricezione); Lista movimenti al 21/11/2018 del contratto n. \*\*\*414; contratto n. \*\*\*235; comunicazione cessione del contratto n. \*\*\*235 da C\*\*\* all'intermediario adito del 09/07/2015 inviata al ricorrente con raccomandata (di cui non vi è prova di ricezione); Lista movimenti al 08/07/2015 del contratto n. \*\*\*235.

Inoltre, con pec del 22.12.2025 l'intermediario ha documentato i pagamenti pervenuti dalla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, precisando il ruolo del dipendente con il quale il debitore e il gestore della crisi stavano interloquendo nonché l'origine dei crediti acquisiti e dei dati del debitore ceduto trattati dall'attuale creditrice. Sono stati allegati due estratti conto relativi alle posizioni intestate al ricorrente riportanti gli incassi contabilizzati aggiornati alla data del 22/12/2025.

Di conseguenza, si ha che la pec del 20 gennaio 2020, in atti, contiene la cd. “precisazione del credito” effettuata dall'intermediario al gestore della crisi e riporta le informazioni sostanzialmente richieste dal ricorrente con il ricorso, sebbene tale pec sia stata inviata al solo gestore della crisi, il quale è un soggetto terzo rispetto a debitore e creditori che agisce quale ausiliario imparziale del giudice. In ogni caso, il ricorrente ha avuto conoscenza dei due estratti conto relativi alle posizioni intestate al medesimo riportanti gli incassi contabilizzati aggiornati alla data del 22.12.2025 in quanto inviati alla sua pec.

Pertanto, il ricorrente ha già ricevuto la “ricostruzione analitica del saldo per ciascuna posizione (capitale/interessi/spese, date, causali)” mediante la ricezione degli estratti conti aggiornati al 22/12/2025.

La restante documentazione oggetto di domanda (contratto, cessione, estratti, quietanze/incassi, criteri di imputazione pagamenti), è stata allegata alle controdeduzioni, stante che la medesima era stata inviata al solo gestore della crisi con pec del 20.01.2020.

In ordine ai criteri di imputazione dei pagamenti la non corretta imputazione dei pagamenti è da ascrivere alla condotta del gestore della crisi sul quale l'ABF non può sindacare in quanto oltre che estraneo al presente procedimento ABF non è soggetto qualificabile come intermediario ai sensi delle Disposizioni ABF.

La domanda di rettifica dell'anagrafica e dei recapiti oltre le pretese comunicazioni solo via PEC, in assenza di ulteriori specificazioni è generica e in ogni caso inammissibile, in quanto consulenziale e costitutiva.

In riferimento alla domanda di storno e azzeramento delle somme non dovute, oltre alla genericità della domanda stessa, si evidenzia che la determinazione delle somme dovute dal ricorrente all'intermediario per i rapporti in contestazione è stata effettuata nel contesto della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento che ha interessato il ricorrente (cfr. all 13 prodotto dall'intermediario) e che è stata definita il 17.02.2021 con la omologazione del piano del consumatore da parte del giudice (all. 3 ctd).

Privo di pregio è anche il rilievo sull'avvenuto pagamento delle somme dovute dal ricorrente utilizzando coordinate bancarie errate: la circostanza non solo è riferita a un mero errore materiale emendabile che ha commesso il Gestore della Crisi, ma ha anche riscontrato la piena disponibilità dell'intermediario a risolvere il disguido.

In merito alla "Richiesta di storno/azzeramento di somme non dovute" formulata dal ricorrente, si osserva che l'art. 13 della L. n. 3/2012 demanda all'Organismo di Composizione della Crisi (c.d. OCC) di risolvere le difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo.

Nel caso di specie, l'adempimento del debito nei confronti dell'intermediario resistente è stato oggetto di un Piano del consumatore omologato dal giudice.

Ne consegue che l'esattezza dell'adempimento e le relative contestazioni debbano essere sottoposte, sotto la vigilanza dell'OCC, al Giudice investito della procedura, esulando dall'ambito di cognizione dell'Arbitro.

Ciò pare anche confermato anche dall'art. 71 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. n. 14/2019), che ha sostituito la L. n. 3/2012, in ogni caso applicabile *ratione temporis* al caso di specie, alla luce delle relative disposizioni transitorie.

Tale domanda, pertanto, esula dalla competenza per materia dell'Arbitro, il quale non può entrare nel merito della procedura di composizione della crisi e del suo esito.

Il ricorrente propone anche una domanda di risarcimento del danno "per gestione scorretta". Considerato che non sono emersi profili di illiceità e di scorrettezza nell'operato dell'intermediario, la pretesa risarcitoria appare comunque eccessivamente generica, oltre che sfornita della prova dell'an e del quantum.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**